

PROT. I	N
REP. N.	
DEL	

REALIZZAZIONE DI UN ASILO AZIENDALE E SCUOLA MATERNA NEL COMPLESSO DI VIA FILIPPO RE - BOLOGNA - CUP: J39H12000630001 - CIG: 8903913D70 APPROVAZIONE RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTUALE

LA DIRIGENTE

VISTA

la disposizione dirigenziale Rep. n. 1319/2021 - Prot. n. 230319 del 21/09/2021 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata mediante RDO sul bando MEPA "Realizzazione asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re Bologna", da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo dell'affidamento, pari ad € 2.550.693,30 di cui € 110.693,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

CONSIDERATO CHE

alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 11.10.2021, è regolarmente pervenuta nella piattaforma Consip SpA per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione disponibile sul portale www.acquistinretepa.it n. 1 offerta da parte di Edilcostruzioni Group srl, per l'importo complessivo di € 1.880.327,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge, con un ribasso di gara pari al 27,474.

VISTA

la disposizione dirigenziale Rep. n. 8018/2021 - Prot. n. 303635 del 29/11/2021, con la quale l'Alma Mater Studiorum — Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori di realizzazione di un asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re - Bologna, all'Impresa Edilcostruzioni Group srl per l'importo complessivo di € 1.880.327,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge (in data 03.01.2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace).

VISTO

che in data 03/03/2022 con Rep. n. 3199/2022 – Prot. n. 51536 è stato stipulato il contratto con Edilcostruzioni Group srl per l'importo complessivo di € 1.880.327,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge.



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

VISTO

che in data14/04/2022 è stato redatto il verbale di consegna di lavori in modalità parziale a seguito della seguente motivazione prodotta dalla D.L:

"La palazzina denominata ex officine, parte dell'appalto, nella quale verrà realizzata la cabina elettrica del nuovo edificio era temporaneamente occupata dal personale universitario".

CONSIDERATO CHE

- ad oggi le suddette motivazioni non persistono più e permetterebbero una consegna totale dei lavori; - alla data odierna non sono state eseguite lavorazioni cantiere (a parte quelle di allestimento di quest'ultimo e, pertanto, non è possibile applicare il D.L. 50/2022 convertito in L. 92/2022 che permette, per gli appalti aggiudicati entro il 31.12.2021, l'aggiornamento periodico dei SAL emessi fino al 31.12.2022, sulla base dei prezzari regionali vigenti.

PRESO ATTO

che Edilcostruzioni Group srl con nota in data 01.12.2022 (richiamata in toto in questa sede: Prot. Unibo n. 357155 in data 02.12.2022):

- ha richiesto, sulla base anche di un proprio prospetto di conti allegato all'istanza, una rinegoziazione del contratto in quanto le mutate attuali condizioni di mercato (legate anche alla pandemia ed al confitto ucraino) durante il periodo dell'appalto hanno fatto imprevedibilmente impennare i prezzi dei materiali ed allungare i tempi delle forniture facendo venire meno il sinallagma contrattuale e causando grosse difficoltà economiche ed organizzative dell'appaltatore, come analiticamente descritto nella istanza sopra citata;
- in caso di impossibilità ad una rinegoziazione l'appaltatore ha palesato la necessità di un suo recesso dal contratto a fronte della propria valutazione di situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi della normativa civilistica.

VERIFICATO

- che nei documenti di gara era stata prevista, comunque, la clausola relativa alla "revisione prezzi" (disciplinata nell'art. 106, comma 1, lett a) del D.Lgsl. 50/2016.

Infatti l'art. 4 del contratto Rep. n. 3199/2022 - Prot n. 51536 del 03/03/2022 prevede (ultimo capoverso) che:

"......Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà"; - che applicando la clausola relativa alla "revisione prezzi" si è ricavato, come da calcolo effettuato dal RUP e dalla DL, un aggiornamento economico massimo pari ad € 128.938,32 + iva di legge, ben lontano



UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

dalle esigenze economiche dell'appaltatore illustrate nel suddetto prospetto di conti.

RITENUTO

- che tale somma aggiuntiva rappresenta comunque attualmente un aggravio economico anche per l'Amministrazione tenuto conto del mutato fabbisogno edilizio legato ai progetti PNRR, Dipartimenti di Eccellenza e Ministeriali di recente ammissione nonché al mutato scenario legato al costo materiali;

VISTA

la nota inviata dall'Amministrazione (prot. Unibo Prot. n. 3988836 in data 23.12.2022, richiamata in toto in questa sede), a riscontro della istanza dell'appaltatore sopra citata, nella quale si è comunicata la suddetta somma massima aggiuntiva erogabile e contestualmente, viste le difficoltà economiche dell'impresa, si è proposta anche la valutazione di una risoluzione consensuale del contratto definendo in apposito redigendo atto risolutivo i reciproci accordi, rinunciando l'una parte nei confronti dell'altra a tutte le contestazioni e pretese da ciascuna formulate nessuna esclusa nonché alla proposizione di eventuali domande in qualsivoglia sede giurisdizionale, nonché a qualsiasi altra pretesa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione compresa la manleva nei confronti dell'Università per alcuna pretesa futura da parte di terzi (es subappaltatori, Subfornitori o altri soggetti direttamente o indirettamente collegati all'appaltatore).

VISTO

il riscontro da parte dell'impresa alla suddetta nota in data 10.01.2023 (Prot. Unibo n. 0004071 in data 10.01.2023) con il quale la società acconsente all'avvio di un procedimento di risoluzione consensuale del contratto d'appalto in essere, senza aggravi economici reciproci, restando in attesa della formalizzazione del successivo atto transattivo.

VISTE

le proprie competenze dirigenziali.

SENTITO

il Direttore Generale nonché il Delegato dell'Edilizia.

APPROVA

la risoluzione consensuale anticipata del contratto di appalto stipulato in data 03/03/2022 - Rep. n. 3199/2022 Prot. n. 51536 stipulato con Edilcostruzioni Group srl per lavori di ""Realizzazione asilo aziendale e scuola materna nel complesso di via Filippo Re Bologna" per le motivazioni sopra esposte condizionandone la stessa alla sottoscrizione di un atto di risoluzione tra le parti interessate;

AUTORIZZA E INCARICA

1) il Rup e DL:



- a) ad avviare lo stato di consistenza del cantiere insieme alla DL ed a definire la tempistica per lo sgombero cantiere da parte dell'impresa;
- 2) gli uffici competenti:
- a predisporre tutti gli atti amministrativi/giuridici per perfezionare la risoluzione e il successivo atto tra le parti.

Dott.ssa Evarita D'Archivio (firmato digitalmente)